



Area Tutela del Territorio
Servizio Tutela del Mare

ORDINANZA SINDACALE n. 1 del 30/09/2019

OGGETTO: Lungomare Plastic Free – Ulteriori misure di prevenzione per contrastare l'aumento dei rifiuti in plastica nel mare.

Premesso che

- la "Strategia europea sulla plastica" adottata dalla Commissione europea il 16 gennaio 2018, mira a ridurre la produzione di rifiuti di plastica e rifiuti marini, a rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica, ad arrestare il consumo della plastica monouso non biodegradabile ed a contrastare lo sversamento di rifiuti in mare;
- le materie plastiche costituiscono sino all'85% dei rifiuti marini presenti lungo le coste, sulla superficie e sui fondali del mare;
- ogni anno almeno altri 8.000.000 di tonnellate di rifiuti in plastica vanno ad aggiungersi ai rifiuti già presenti nel mare;
- questo fenomeno mette a grave rischio la salute umana, la sopravvivenza delle specie marine e degli ecosistemi e reca rilevante danno alle attività turistiche, alla pesca e all'acquacoltura;
- l'uso massiccio di manufatti in plastica monouso per alimenti, non biodegradabile e non compostabile, anche a causa della dispersione nell'ambiente, provoca l'inquinamento del mare con gravi conseguenze per l'ecosistema, per la biodiversità e per la fauna marina in particolare;
- il ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha implementato un programma di trasformazione "Plastic free", chiedendo alle Pubbliche Amministrazioni di intraprendere azioni dirette al raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
- la Plastic Free Challenge promossa dal Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, alla quale il Comune di Napoli ha aderito con deliberazione di Giunta n. 233 del 24 maggio 2019, ha l'intento di coinvolgere persone, società e istituzioni nel piano di intervento per eliminare la plastica usa e getta, grave fonte di inquinamento di acque e terre, e in tal senso sono numerose le Amministrazioni Pubbliche che hanno adottato misure di contrasto;
- per minimizzare la produzione di rifiuti non biodegradabili e non compostabili occorre consentire esclusivamente l'uso di prodotti biodegradabili e compostabili in particolare: contenitori, stoviglie, e posate monouso;
- in ordine alla presenza di plastica nelle acque del Golfo di Napoli vengono diffusi dati scientifici significativi tra i quali rilevano: il lavoro di ricerca dell'ISPRA che, nel rapporto sui rifiuti marini del 2015 registra 0,49 microplastiche per metro cubo nella Stazione di campionamento denominata Ischia; il report Greenpeace luglio 2017, che nella Stazione di campionamento denominata Portici registra 3,56 microplastiche per metro cubo; il dato diffuso dalla Stazione Zoologica A. Dohrn nel luglio 2018, che, sempre nella citata Stazione denominata Portici registra 5,24 microplastiche per metro cubo;

Considerato che

- questa Amministrazione, allo scopo di arginare l'aumento del quantitativo di rifiuti plastici abbandonati in mare con grave danno all'ambiente e inesorabile pericolo per la salute umana, ha già inteso adottare misure volte ad introdurre progressivamente il divieto generale di utilizzo e vendita di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile, individuando quale ambito di prima applicazione sperimentale dell'Ordinanza Sindacale n. 371 del 27/03/2019 il *lungomare della Città di Napoli* ovvero la fascia territoriale compresa tra le strade che costeggiano la linea di costa, anche per i terreni elevati sul mare, dalla località La Pietra alla località Pietrarsa (come individuata nella planimetria di delimitazione della zona territoriale di applicazione del divieto, allegata sub A quale parte integrante della stessa ordinanza);
- la fase sperimentale di applicazione delle misure di divieto del consumo di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile quale prioritario intervento per la tutela del mare dall'inquinamento da rifiuti di plastica, come prescritte dalla richiamata O.S. n. 371/2019, volge a compimento il 30 settembre 2019;
- nel corso della vigenza della suddetta ordinanza l'efficacia delle disposizioni in esse contenute è stata oggetto di costante vigilanza e controllo da parte degli agenti della Polizia Locale - Reparto Ambientale, nonché di confronto con gli uffici politici di riferimento;

Ritenuto allo stato

- proseguire l'azione di prevenzione per la riduzione dei rifiuti di plastica e della produzione di rifiuti marini confermando quale ambito di prioritario intervento da sottoporre ad un regime di tutela massima il *lungomare della Città di Napoli*, dalla località La Pietra alla località Pietrarsa, ovvero la fascia compresa tra le strade che costeggiano la linea di costa e la linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare sia perché costituisce confine tra terraferma e mare sia in ragione della quantità di utenti e delle consuetudini di fruizione;
- altresì non applicare il divieto dell'uso della plastica alle bottigliette d'acqua monouso impiegate in operazioni di soccorso e in eventi, convegni e manifestazioni in cui il responsabile dell'organizzazione adotti adeguate soluzioni di raccolta differenziata delle bottigliette, tali da inibire qualunque incontrollato abbandono del rifiuto pregiudizievole per la salvaguardia del mare;

Vista la proposta di direttiva della Commissione europea approvata il 19 dicembre 2018 che introduce nell'Unione Europea misure per la riduzione dei rifiuti marini in plastica ed in particolare per il divieto o la limitazione dei prodotti monouso non biodegradabili;

Visto che tale proposta lo scorso 21 maggio 2019 è stata adottata dal Consiglio dell'UE e che pertanto sono in vigore nuove norme in materia di plastica monouso per ridurre i rifiuti marini provenienti dai 10 prodotti di plastica monouso rinvenuti più spesso sulle spiagge europee, ma anche dagli attrezzi da pesca abbandonati;

Viste le norme UNI EN 13432/2012 e UNI EN 14995/2007 che fissano i criteri standard europei;

Visto l'art. 179 del D. Lgs. 152/2006 in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a perseguire, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;

Visto l'art. 226 bis del D. Lgs. 152/2006 in tema di divieti di commercializzazione delle borse in plastica, introdotto con decreto legge del 20 giugno 2017 n. 91 convertito con modifiche nella legge n. 123 del 3 agosto 2017 (art. 9 bis);

Visto l'art. 226 ter del D. Lgs. 152/2006 in tema di riduzione della commercializzazione delle borse in plastica in materiale ultraleggero;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

DISPONE

Per la difesa del mare contro l'inquinamento causato dai rifiuti di plastica:

- confermare l'azione di prevenzione per la riduzione dei rifiuti di plastica e della produzione di rifiuti marini;
- confermare quale ambito di applicazione sperimentale del dispositivo di divieto di consumo di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile, il *lungomare della Città di Napoli* ovvero la fascia territoriale compresa tra le strade che costeggiano la linea di costa, anche per i terreni elevati sul mare, dalla località La Pietra alla località Pietrarsa (come individuata nella planimetria di delimitazione della zona territoriale di applicazione del divieto, allegata sub A quale parte integrante della presente ordinanza);
- eliminare l'uso di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile in occasione di eventi, convegni e manifestazioni organizzate in sedi o siti ricompresi nella zona territoriale di applicazione del divieto

ORDINA

Di non utilizzare, fornire e commerciare contenitori, stoviglie, posate, cannucce e ogni altro manufatto monouso ad uso alimentare in plastica non biodegradabile e non compostabile.

Tale divieto:

- è rivolto agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi, ai laboratori di produzione artigianale di alimenti autorizzati alla vendita per asporto, agli operatori del commercio su aree pubbliche, sia in sede fissa sia in forma itinerante, incluse le attività di catering del settore alimentare e agli esercenti delle attività balneari, quali lidi e circoli nautici;
- è rivolto altresì agli organizzatori ed operatori commerciali di eventi, convegni e manifestazioni;
- ha applicazione, nel prosieguo di tale fase sperimentale, nella fascia territoriale indicata come *lungomare della Città di Napoli* ovvero la fascia territoriale (come individuata nella planimetria di delimitazione della zona territoriale di applicazione del divieto, allegata sub A quale parte integrante della presente ordinanza) compresa tra le strade che costeggiano la linea di costa, anche per i terreni elevati sul mare, dalla località La Pietra alla località Pietrarsa (come individuate dall'elenco riportato quale parte integrante della presente ordinanza nella suddetta allegata planimetria);
- decorre dal 1° ottobre 2019 e avrà durata fino al 31 marzo 2020.

PRECISA

che il divieto non si applica per bottigliette d'acqua monouso impiegate in operazioni di soccorso e in eventi, convegni e manifestazioni in cui il responsabile dell'organizzazione adotti adeguate soluzioni di raccolta differenziata delle bottigliette, tali da inibire qualunque incontrollato abbandono del rifiuto pregiudizievole per la salvaguardia del mare.

In caso di inosservanza, ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € (venticinque/00) a 500 € (cinquecento/00), come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

INVITA

Tutti i cittadini a:

- rinunciare all'uso di monouso in plastica;
- favorire la riduzione del consumo degli imballaggi in plastica;
- non abbandonare plastica sulle spiagge e nel mare;
- segnalare il mancato rispetto della presente ordinanza agli organi di polizia giudiziaria.

DISPONE INOLTRE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Napoli.

La diffusione, per il tramite degli uffici comunali competenti e dell'azienda di igiene urbana ASIA Napoli s.p.a., alle Associazioni di categoria ed alla cittadinanza tutta con indicazione di elementi di immediata e facile conoscenza.

La trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge:

- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
- alla Regione Campania
- all'Autorità di Sistema Portuale di Napoli
- alla Capitaneria di Porto;
- alle Municipalità dei territori interessati (I, IV, VI, X);
- alla Polizia Locale, per le necessarie attività di vigilanza e controllo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Campania in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


IL DIRIGENTE

Roberta Sivo


IL SINDACO

Luigi de Magistris

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Legenda

-  perimetrazione
- VIA DI POZZUOLI
- VIA COROGLIO
- DISCESA COROGLIO
- PIAZZA CAPO POSILLIPO
- VIA S. STRATO
- VIA POSILLIPO
- VIA FRANCESCO CARACCIOLO
- VIA PARTENOPE
- VIA NAZARIO SAURO
- VIA AMMIRAGLIO FERDINANDO ACTON
- VIA CRISTOFORO COLOMBO
- VIA NUOVA MARINA
- VIA AMERIGO VESPUCCI
- VIA ALESSANDRO VOLTA
- VIA REGGIA DI PORTICI
- VIA PONTE DEI GRANILI
- VIA PONTE DEI FRANCESI
- CORSO S. GIOVANNI A TEDUCCIO



Lungomare Plastic Free
Allegato A

